



Città di Novate Milanese

Provincia di Milano

CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento di

Tipo albero		n.
Tipo albero		n.
Tipo albero		n.

ubicato/i presso l'immobile sito in in via/p.zza _____.

A giustificazione della presente istanza adduce le seguenti motivazioni (obbligatorie):

SI IMPEGNA

- a sostituire il/i suddetto/i albero/i con n. _____ essenze arboree (pari al numero degli alberi da abbattere);

(alternativamente, nel caso in cui fosse impossibile mettere a dimora la nuova pianta all'interno del lotto)

- alla messa a dimora -a cura del Comune- in un'area di proprietà comunale di n. 2 piante scelte fra quelle elencate nell'art. 31 del Regolamento, con circonferenza di cm 12 - 14 misurata a m 1 da terra, a cura e spese del richiedente, per ciascuna alberatura non piantumata;
- al versamento di € 250,00 per ciascuna alberatura non piantumata.

SI IMPEGNA ALTRESI'

- a presentare, entro 12 mesi dalla data di autorizzazione, documentazione fotografica attestante l'avvenuta piantumazione, consapevole che in caso contrario il Comune addebiterà l'importo di € 250,00 previsto dall'art. 33 comma 3 del regolamento edilizio.

ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA

- Fotocopia di un documento in corso di validità del richiedente;
- Documentazione fotografica per l'identificazione delle alberature da abbattere e l'evidenziazione di dettaglio degli elementi che motivano la richiesta di abbattimento;
- (Nel caso si tratti di parti comuni) delibera di condominio/ assenso degli altri comproprietari;
- (Nel caso in cui il richiedente non sia proprietario) assenso della proprietà corredato da relativa copia della carta di identità;
- Planimetria recante indicazione della localizzazione degli alberi da abbattere e quella degli alberi da piantare in sostituzione (specificandone la specie).

Si ricorda che all'atto del ritiro si dovrà presentare n. 1 marca da bollo da € 16,00.

_____ Firma del richiedente

Data _____



INFORMATIVA SULLA PRIVACY ([ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003](#))

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'[art. 71 del d.P.R. n. 445/2000](#).

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'[art. 7 del d.lgs. n. 196/2003](#) rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare: SUE di Novate Milanese

Novate Milanese li, _____

IL RICHIEDENTE

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Novate Milanese per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali i dati sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato mediante supporti cartacei e strumenti informatici. Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Novate Milanese. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della pratica.

Estratto del Regolamento edilizio e abaco degli elementi, approvato con Del. C.C. n. 32 del 07/04/2014)

Articolo 31- Specie da utilizzare

1. Per i nuovi impianti, la scelta delle essenze arboree deve avvenire preferibilmente nella gamma di quelle appartenenti alle specie vegetali locali o contenute nel seguente elenco:

<ul style="list-style-type: none">• Acero campestre (<i>Acer campestre</i>)• Acero di monte (<i>Acer pseudoplatanus</i>)• Acero riccio o di Norvegia (<i>Acer platanoides</i>)• Agrifoglio comune (<i>Ilex aquifolium</i>)• Bagolaro (<i>Celtis australis</i>)• Biancospino (<i>Crataegus monogyna</i>)• Castagno (<i>Castanea sativa</i>)• Cerro o Quercia di Turchia (<i>Quercus cerris</i>)• Ciavardello (<i>Sorbus torminalis</i>)• Ciliegio a grappoli o Pado (<i>Prunus padus</i>)• Ciliegio (<i>Prunus avium</i>)• Corniolo (<i>Cornus mas</i>)• Faggio comune (<i>Fagus sylvatica</i>)• Farnia o Quercia inglese (<i>Quercus robur</i>)• Frassino comune (<i>Fraxinus excelsior</i>)• Frassino a foglie strette (<i>Fraxinus angustifolia</i>)• Gelso bianco (<i>Morus alba</i>)• Gelso nero (<i>Morus nigra</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Nespolo (<i>Mespilus germanica</i>)• Noce (<i>Juglas regia</i>)• Olmo campestre (<i>Ulmus campestris</i>)• Olmo ciliato (<i>Ulmus laevis</i>)• Orniello o Frassino della manna (<i>Fraxinus ornus</i>)• Pino silvestre (<i>Pinus sylvestris</i>)• Pioppo bianco (<i>Populus alba</i>)• Pioppo gatterino (<i>Populus canescens</i>)• Pioppo lombardo (<i>Populus italica</i>)• Pioppo nero (<i>Populus nigra</i>)• Pioppo tremolo (<i>Populus tremula</i>)• Platano (<i>Platanus spp</i>)• Robinia (<i>Robinia pseudoacacia</i>)• Rovere (<i>Quercus petraea</i>)• Salice bianco (<i>Salix alba</i>)• Salice cinereo (<i>Salix cinerea</i>)• Salicone (<i>Salix caprea</i>)• Sorbo domestico (<i>Sorbus domestica</i>)
--	--



<ul style="list-style-type: none">• Laburno comune o Maggiociondolo (Laburnum anagyroides)• Melograno (Punica granatum)• Melo selvatico (Malus sylvestris)	<ul style="list-style-type: none">• Sorbo montano (Sorbus aria)• Tiglio nostrale o dalle foglie grandi (Tilia platyphyllos)• Tiglio intermedio (Tilia x vulgaris)• Tiglio selvatico (Tilia cordata)
--	--

2. Le specie sopra elencate sono da prediligere in ogni intervento ma sono ammesse altre essenze purché adeguatamente motivate e comunque soggette all'approvazione da parte della Commissione edilizia e per il paesaggio. Devono in ogni caso essere utilizzate specie vegetali con bassa o nulla allergenicità, evitando l'utilizzo di Cipresso, Betulla, Ontano, Nocciolo, Carpino, Olivo e di erbe appartenenti a Graminae, Plantaginaceae, Polygonaceae. Non possono essere inoltre utilizzate specie con spine sui rami o sulle foglie specie urticante o con parti velenose (Tasso, Oleandro, Maggiociondolo).
3. È sempre vietata la messa a dimora di vegetazione infestante come definita dalle disposizioni di settore vigenti.

Articolo 33- Aree private

1. Tutti gli interventi che comprendono la formazione, la trasformazione e la manutenzione di aree scoperte devono prevedere, per quanto possibile, l'incremento di aree a verde. Sulle aree a verde devono essere previsti interventi periodici atti a non favorire la diffusione di specie spontanee infestanti e allergeniche (come ad esempio Graminae, Composite, Urticaceae e Chenopodiaceae).
 2. Le alberature di alto e medio fusto sono da conservare e da proteggere; è sempre vietato sradicare, danneggiare o abbattere alberi di alto fusto ed essenze elencate nel precedente 0, salvo casi di necessità determinata da morte, malattie irreversibili o pericolosità delle piante per le persone e per le cose, e comunque previa autorizzazione.
 3. Il proprietario o l'avente titolo, a seguito di autorizzazione per l'abbattimento della pianta, deve procedere alla sua sostituzione con un'altra di specie equivalente. Nel caso in cui fosse impossibile mettere a dimora la pianta all'interno del lotto, tale autorizzazione è subordinata alternativamente:
 - a) alla messa a dimora in un'area di proprietà comunale di n. 2 piante scelte fra quelle elencate nell'0, con circonferenza di cm 12 - 14 misurata a m 1 da terra, a cura e spese del privato richiedente l'autorizzazione per l'abbattimento;
 - b) al versamento su apposito capitolo di € 250,00 per ogni pianta da abbattere.
 4. Gli interventi edilizi che interessano le aree scoperte, devono essere corredati del progetto del verde come indicato nell'Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..
 5. Gli alberi ad alto fusto debbono mantenere una distanza dal confine pari a quella stabilita dall'Art. 892 del Codice Civile aumentata di m. 2. L'asse della pianta deve essere posto alle seguenti distanze:
 - a) 5,00 m per gli alberi di alto fusto (querce, cipressi, pioppi, platani, ecc);
 - b) 1,50 m per gli alberi non di alto fusto. Si intendono tali gli alberi il cui fusto si diffonde in rami ad una altezza non superiore e tre metri;
 - c) 0,50 m per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non inferiore a 2,5 m.
 6. Sono fatti, in ogni caso, salvi gli accordi con i proprietari dei fondi confinanti.
 7. La distanza delle alberature rispetto ai confini di spazi pubblici, privati o alle edificazioni deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che, in ogni caso, non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di aerazione o soleggiamento di ambienti confinanti prospicienti.
 8. Nelle zone contigue agli spazi pubblici le sistemazioni esterne devono armonizzarsi con le essenze arboree e le tipologie di piantumazione esistenti o previste.
 9. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l'oggetto dei rami sia a quota superiore a m 4 rispetto al medesimo.
- (...)